



Fede Speranza Carità
Organizzazione di volontariato

via Domenico Lusetti, 5
25134 - Brescia (BS)
C.F. 98175900178

presidente@fedesperanzacarita.com

VERBALE ASSEMBLEA PER MODIFICHE STATUTARIE.

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 18.00 in via Domenico Lusetti, nel Comune di Brescia, a seguito di regolare convocazione si è tenuta l'assemblea ordinaria dell'Associazione "Fede, Speranza e Carità" - Organizzazione di Volontariato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 e seguenti dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto per Codice del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il dott. Antonino Crucitti il quale constatato e fatto constatare che ai sensi dell'articolo 32 del vigente Statuto dell'Associazione l'avviso di convocazione della presente assemblea, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, è stato consegnato a mano a tutti gli associati, a tutti gli amministratori e comunque a tutti i componenti gli organi statutari, con lettera del 02 Maggio 2022.

Il dott. Antonino Crucitti Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Angela Rosa Malara.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art. 32 dello Statuto sociale;
- che sono presenti nr. 4 soci;
- che i soci presenti risultano iscritti nel Libro Soci e in regola con il pagamento della quota sociale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- L'assemblea dell'associazione in prima convocazione è andata deserta.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente passa ad affrontare la discussione relativa al primo punto all'odg.

Il Presidente riferisce all'Assemblea circa l'obbligo imposto dalla normativa vigente, in riferimento alla modifica dello Statuto richiesta dal (D.M. 160/2020 art. 30 c. 4, 6) secondo le procedure dello stesso decreto in ottemperanza alle circolari ministeriali n. 18244/2021 e n. 1309/2019 recepite in toto dall'Ufficio RUNTS Regione Lombardia, e pone alla discussione e alla votazione il punto in oggetto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, con la presenza degli associati, delibera all'unanimità il punto discusso.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta. previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il 03-06-2022
al N. 3308 serie 3
versati € cinque
Per delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
(Rivetta Nicoletta)



Allegato a 2022-3-3308

IL FUNZIONARIO
(Rivetti)



STATUTO ASSOCIAZIONE

"FEDE, SPERANZA E CARITÀ – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Fede, Speranza e Carità – Organizzazione di volontariato", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "FSC – ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito regolamento.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai

successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

In particolare, l'Associazione si prefigge di:

- 1. Operare per fini di solidarietà sociale, ispirandosi ai valori che promuovono la fratellanza universale anche attraverso attività di carattere culturale, spirituale e materiale.
- 2. agire per il bene della famiglia naturale quale prima cellula della società umana e concorre a formare famiglie unite e solidali in una prospettiva di condivisione mondiale, per cooperare così allo

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea si riconosce il diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il Tramite dell'esercente a responsabilità genitoriale.

In particolare, all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

É, pertanto, espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo è gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può

rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero di lavoratori impegnati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati. L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo, perché ammette attribuzione ad altro organo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, termine massimo, nel Libro degli associati.

Ciascuno associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo (120 giorni).

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, Inoltre inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 - Assemblea ordinaria

All'assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca è dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;

i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;

j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, Qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimo ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano demotivata ragione alla visione.

	Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, fatti salvi i limiti previsti dal presente	
	statuto.	
	Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro	
	presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il	
	funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è	
	obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo individua nei limiti ex lege previsti, le attività	
	diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad essere	
	secondarie e strumentali.	
	Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine	
	dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera	
	dell'Assemblea.	
	La deliberazione è comunicata dall'interessato a cura del Consiglio	
	Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è	
	immediatamente esecutiva.	
	Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato	
	il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro	
	trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea;	
	in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del	
	Collegio stesso.	
	Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà	
	dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di	
	Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla	
	lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo	
	seguendo l'ordine di preferenze ivi indicato. I componenti così	
	Nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo	
	Non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea	
	dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire	
	nuove elezioni.	
	<i>pagina 13 di 22</i>	

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. in tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano tra di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano d'età.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può

compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono

	rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le	
	categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice	
	Civile.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alla Legge.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e	
	a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato	
	il controllo contabile.	
	TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO	
	ART. 18 – Risorse economiche	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento	
	e per lo svolgimento della propria attività da:	
	- quote associative;	
	- contributi degli aderenti;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	<i>pagina 16 di 22</i>	

	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in	
	forma organizzata e continuativa;	
	- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse	
	generale;	
	- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex	
	lege previsti;	
	- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del	
	D.lgs 117/17, nei limiti ex lege previsti;	
	- entrate dalle attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;	
	- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite	
	dall'Associazione.	
	ART. 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.	
	Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito	
	inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti	
	gli aderenti.	
	L'importo dell'eventuale quota associativa annuale è stabilito dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti	
	a causa di morte e non è rivalutabile.	
	Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	<i>pagina 17 di 22</i>	

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che ha il potere di gestione straordinaria nei limiti assembleari ed autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio d'esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme per rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lsg. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa di visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dall'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le

determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale.

ART. 24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina,
in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in
subordine, alla normativa specialistica di settore.